REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60743 del registro di segreteria, promosso da Vito Zara, nato a Pabillonis il 4 dicembre 1957, codice fiscale ZRAVTI57T04G207Z, ivi residente in via Guspini n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Patta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;

contro

la Procura generale della Corte dei conti

la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna;

avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 4/2023, depositata il 25 gennaio 2023 e notificata

il 7 febbraio 2023.

Esaminati gli atti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessia Spirito, il relatore Cons. Marco Fratini, il rappresentante della Procura generale dott. Luigi D'Angelo e il difensore dell'appellante avv. Patta, i quali hanno concluso come in atti.

Considerato in

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna ha condannato Vito Zara al pagamento, in favore dell'ARGEA, della somma di euro 17.713,66, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 219,56. L'addebito riguarda i contributi a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) percepiti dall'interessato nelle campagne dal 2008 al 2013, pur in presenza di una condanna penale che ne precludeva l'accesso.

2. La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione della Guardia di finanza – Tenenza di Sanluri, prot. n. 0050483 del 26 marzo 2021, relativa alla percezione di aiuti agricoli da parte di Zara, titolare dell'omonima azienda agricola in Pabillonis. Le successive acquisizioni presso il sistema informativo agricolo nazionale hanno documentato sei domande uniche di pagamento: n. 80807262086 dell'8 maggio 2008; n. 90801854499 del 17 aprile 2009; n. 00802007344 del 4 maggio 2010; n. 10804568110 del 4 maggio 2011; n. 20802094449 del 19 aprile 2012; n.

30807325052 del 7 maggio 2013.

A fronte di tali domande furono corrisposti euro 3.016,62 per il 2008, euro 3.016,62 per il 2009, euro 2.901,99 per il 2010, euro 2.901,99 per il 2011, euro 2.996,58 per il 2012 ed euro 2.879,86 per il 2013, per complessivi euro 17.713,66. I pagamenti, anche frazionati, furono eseguiti fra il 5 marzo 2009 e il 6 dicembre 2013.

Il 29 luglio 2021 la Guardia di finanza ha trasmesso alla Procura regionale il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale emergeva che con sentenza della Corte d'appello di Cagliari - pronunciata il 28 marzo 2002 e divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003 – il sig. Zara fu condannato alla pena di nove anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.

La Procura regionale ha ritenuto che quella condanna escludesse per legge la capacità del richiedente di accedere alle contribuzioni pubbliche destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Ha quindi contestato l'indebita percezione dell'intero importo, reputando dolosa la condotta e differita la prescrizione per effetto dell'occultamento. L'invito a dedurre è stato notificato il 5 ottobre 2021; l'atto di citazione è stato depositato il 26 gennaio 2022.

3. Nel giudizio di primo grado il convenuto ha eccepito la prescrizione e ha negato la sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto acquisire le informazioni antimafia e verificare le dichiarazioni prima dei pagamenti; ha inoltre

dedotto di essersi affidato alla Coldiretti per la predisposizione delle pratiche e di non avere conosciuto l'effetto ostativo della condanna.

La difesa ha posto in evidenza la formulazione della modulistica. Il solo modulo del 2008 conteneva l'espressa dichiarazione di non essere sottoposto a pene o misure accessorie interdittive e l'attestazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965; le domande successive recavano una dichiarazione generale di conoscenza delle regole di ammissibilità.

All'udienza del 18 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata definita con la sentenza ora appellata.

Il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione. Ha ritenuto che la rappresentazione dei requisiti di ammissibilità contenuta nelle domande, accompagnata dall'omessa indicazione della condanna, avesse tratto in inganno l'organismo pagatore e integrasse occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza del termine quinquennale dalla scoperta compiuta nel 2021.

Nel merito, la Sezione territoriale ha accertato che Zara era stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che la condanna, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003, comportava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La fattispecie, compresa fra i delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ricadeva nella preclusione stabilita dall'art. 10, commi 1 e 5-ter, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e poi dall'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La sentenza ha desunto il dolo dalla conoscenza della condanna e dalla sottoscrizione di moduli nei quali il richiedente dichiarava di conoscere le disposizioni comunitarie e nazionali che regolavano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti. Ha infine ravvisato un danno pari all'intero importo erogato: la carenza originaria del requisito soggettivo avrebbe sottratto le risorse ai soggetti legittimati e determinato lo sviamento del finanziamento dalla finalità pubblica programmata.

4. Il sig. Zara ha proposto appello, notificato il 6 aprile 2023 e depositato il 28 aprile 2023, affidandolo a due motivi.

Con il primo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale», l'appellante censura la sovrapposizione fra la condotta produttiva del danno e l'occultamento doloso. Quest'ultimo richiederebbe un quid pluris, costituito da atti specificamente diretti a impedire la scoperta; la semplice sottoscrizione delle domande, peraltro predisposte dal centro di assistenza agricola, non avrebbe impedito all'amministrazione di consultare il casellario e di acquisire la documentazione antimafia.

L'appellante assume che il termine quinquennale sia decorso dai singoli pagamenti e richiama anche il limite complessivo di sette anni previsto dall'art. 66 c.g.c. Contesta che la mera conoscenza tardiva da parte della Procura possa differire indefinitamente il dies a quo e sostiene che l'omesso controllo dell'organismo pagatore non possa essere posto a suo carico.

Con il secondo motivo, rubricato «Insussistenza dell'elemento

psicologico – Violazione dell'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20», deduce che non sarebbe stata provata né la volontà dell'evento dannoso né una colpa grave. La domanda del 2008 sarebbe stata compilata dalla Coldiretti e sottoscritta in buona fede; nelle domande dal 2009 al 2013 mancherebbe, invece, qualsiasi dichiarazione relativa all'assenza di precedenti penali.

L'appellante chiede, in via pregiudiziale, la declaratoria di prescrizione; nel merito, l'integrale riforma della sentenza e il rigetto della domanda della Procura regionale; in subordine, la limitazione dell'addebito alla sola annualità 2008, pari a euro 3.016,62, con ogni conseguente statuizione sulle spese.

5. La Procura generale ha depositato conclusioni il 21 settembre 2026 e ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza e spese secondo soccombenza.

Quanto alla prescrizione, sostiene che le domande abbiano mantenuto per l'intero periodo un'apparenza di ammissibilità incompatibile con la condizione personale del richiedente. La sottoscrizione di attestazioni non veritiere o reticenti e il silenzio sulla condanna, in violazione dell'obbligo di informazione, integrerebbero l'occultamento doloso; il termine sarebbe perciò decorso dalla scoperta compiuta dalla Guardia di finanza nel 2021. L'eventuale difetto di controllo dell'amministrazione non escluderebbe l'efficacia decettiva delle dichiarazioni rese dal privato.

Sul secondo motivo, la Procura generale valorizza la gravità della condanna, l'interdizione perpetua, la reiterazione delle domande e la

dichiarata conoscenza della normativa sull'ammissibilità degli aiuti. Richiama Corte dei conti, Sezione Prima centrale d'appello, n. 214/2024, relativa a una fattispecie analoga, tanto per la configurabilità del dolo eventuale quanto per l'irrilevanza dell'affidamento al centro di assistenza agricola in difetto della prova che il richiedente gli avesse comunicato la condanna.

La Procura generale ritiene infine che il danno coincida con l'intero importo percepito, poiché la causa ostativa incideva sul titolo originario di accesso.

Richiama la sentenza di questa Sezione n. 143/2026 secondo cui "*a determinate condizioni, lo sviamento genetico del contributo pubblico può essere insufficiente per l'addebito erariale, ciò nella misura in cui viene dimostrata una corretta finalizzazione della provvista pubblicistica.*" (*pag. 11 conclusioni).*

Argomenta che "*nel caso di specie, tuttavia, il convenuto in primo grado e odierno appellante non ha mai posto siffatto thema decidendum che, pertanto, nemmeno risulta affrontato dalla decisione gravata. E fermo restando che al cospetto di contrasti giurisprudenziali verticali o orizzontali, lungi dall'alimentarsi il contrasto stesso, occorre rivolgersi alle 12 Sezioni Riunite della Corte dei Conti quali organo di nomofilachia e in ossequio al superiore principio di certezza del diritto, ciò tanto più nella materia della tutela delle pubbliche risorse della collettività*".

-All'udienza pubblica del 14 ottobre 2026 le parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e hanno concluso come in atti. La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

I due motivi investono profili distinti ma dipendono dal medesimo nucleo documentale. Il contenuto delle domande di ammissione al beneficio pubblico rileva, infatti, sia per stabilire se il danno sia stato dolosamente occultato, sia per accertare la volontà dell'evento dannoso. Occorre tuttavia tenere separati i due piani: il dolo richiesto per la responsabilità attiene alla produzione del pregiudizio; l'occultamento previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 richiede una condotta ulteriore, attiva o omissiva qualificata, idonea a sottrarre il danno alla sua scoperta.

Non è controversa l'esistenza della condanna irrevocabile né l'entità delle somme corrisposte. È invece contestato il significato giuridico della modulistica, in particolare per le campagne successive al 2008, e il rapporto fra le dichiarazioni del richiedente e i controlli demandati all'amministrazione.

2. Deve essere anzitutto ricostruita la disciplina applicabile.

L'art. 10, comma 1, della legge n. 575 del 1965 precludeva, fra l'altro, l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il comma 5-ter estendeva quegli effetti ai soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Fra questi rientra il delitto associativo previsto

dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Per le domande dal 2008 al 2011 opera, ratione temporis, tale disciplina. Dal 13 ottobre 2011 la medesima preclusione è confluita nell'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile alle campagne 2012 e 2013. Anche nel testo originario, il comma 8 estendeva i divieti ai condannati per i reati dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Il mutamento della fonte non ha quindi prodotto, per l'odierno appellante, alcuna soluzione di continuità.

Si tratta di una causa legale di esclusione che opera in ragione della condanna. Non dipende dall'importo della singola domanda, dalla richiesta di una certificazione antimafia nel concreto procedimento o dall'adozione di un successivo provvedimento amministrativo di revoca. Le soglie di euro 154.937,00 e, per il 2013, di euro 150.000,00, richiamate nella modulistica ai fini dell'allegazione di documenti antimafia, delimitano uno specifico adempimento procedimentale; non circoscrivono il divieto sostanziale di conseguire l'erogazione.

Ne consegue che, per tutte le annualità, Zara era privo del requisito soggettivo necessario. La pena detentiva eventualmente espiata non assumerebbe rilievo contrario: permaneva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, soprattutto, la preclusione discendeva direttamente dalla condanna definitiva per il delitto compreso nel quadro normativo sopra delineato.

La Sezione Prima centrale d'appello, con la sentenza n. 214/2024, ha applicato la stessa disciplina a un percettore di contributi agricoli condannato per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

La pronuncia ha qualificato la preclusione come originaria e ha escluso che la realizzazione materiale della finalità agricola rendesse spettanti risorse che il beneficiario non aveva capacità legale di ricevere.

3. La verifica della modulistica conferma che la censura dell'appellante volta a separare il 2008 dalle annualità successive muove da una lettura incompleta degli atti.

Il Quadro K della domanda 2008 contiene dichiarazioni specifiche. Il richiedente, dopo il richiamo alla responsabilità penale per le falsità ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiara «di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire» e «che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni». Entrambe le affermazioni erano incompatibili con la condanna irrevocabile e con l'interdizione perpetua dell'odierno appellante.

L'appellante, tuttavia, ammette espressamente nell'atto di impugnazione di avere sottoscritto il modulo predisposto dalla Coldiretti. Non vi è dunque contestazione sulla riferibilità della dichiarazione. La clausola finale del modello precisa, inoltre, che quanto esposto nella domanda, comprese dichiarazioni e impegni, risponde al vero ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

I moduli relativi alle campagne dal 2009 al 2013 non riproducono la specifica frase sull'assenza di condanne o di cause ostative. Da ciò, però, non deriva la neutralità delle domande rispetto alle condizioni

soggettive di accesso.

In ciascuno dei Quadri K l'interessato dichiara «di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda». Dichiara, inoltre, di conoscere gli effetti sanzionatori delle affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti, e le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge n. 898 del 1986; attesta di avere preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione dei premi.

Ogni modulo si conclude con la richiesta che la domanda sia ammessa all'aiuto ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e con la dichiarazione, sotto la responsabilità del richiedente, che quanto esposto, comprese tutte le dichiarazioni e gli impegni, risponde al vero ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Le domande risultano sottoscritte il 17 aprile 2009, il 4 maggio 2010, il 4 maggio 2011, il 19 aprile 2012 e il 7 maggio 2013.

4. Il significato di tali clausole deve essere ricavato dal documento nel suo complesso e dalla sequenza delle domande.

Dopo avere espressamente negato nel 2008 l'esistenza proprio della causa ostativa prevista dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, il sig. Zara ha rinnovato per cinque anni la richiesta di ammissione, dichiarando ogni volta di conoscere le disposizioni nazionali che disciplinavano l'ammissibilità e chiedendo l'erogazione ai sensi di quelle disposizioni, senza rappresentare la perdurante condizione personale che ne escludeva l'accesso.

La normativa nazionale della quale il richiedente attestava la conoscenza comprendeva necessariamente la preclusione stabilita dapprima dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e poi dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'eliminazione, nei modelli successivi, della casella specifica non ha abrogato la norma né ha fatto sorgere un affidamento sulla sopravvenuta ammissibilità. Al contrario, la clausola del 2008 dimostra che il tema era stato sottoposto in modo espresso all'interessato e attribuisce univoco significato alla successiva reiterazione delle domande.

La richiesta di una prestazione pubblica non è un atto materialmente neutro. Chi la formula rappresenta di trovarsi nella condizione legale per riceverla, tanto più quando dichiara di conoscere le regole di ammissibilità e assume la responsabilità della veridicità dell'intero contenuto. La combinazione fra tali dichiarazioni e il silenzio su un fatto personale decisivo ha offerto all'ente pubblico pagatore una rappresentazione di eleggibilità difforme dalla realtà.

5. Su queste premesse, il primo motivo di appello è infondato.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, nel testo modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso, indipendentemente dalla data nella quale l'amministrazione o la Corte dei conti ne siano venute a conoscenza; in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, il termine decorre dalla scoperta. La novella si applica ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 6 della stessa legge.

La nuova formulazione rende esplicita la necessità di una condotta occultante qualificata. Non basta che l'illecito sia doloso, né è sufficiente la mera difficoltà dell'accertamento. Occorre individuare una rappresentazione attiva diretta a celare il danno oppure l'inadempimento consapevole di un obbligo di comunicazione. Resta valido, in questi termini, il principio secondo cui l'occultamento deve presentare un quid pluris rispetto alla sola produzione del pregiudizio. Nella fattispecie in esame quel quid pluris è documentale e documentato. Il danno non viene considerato occultato per il solo fatto che il sig. Zara abbia incassato i contributi. Nel 2008 vi è la falsa negazione espressa della causa di divieto e della misura interdittiva; dal 2009 al 2013 vi sono cinque rinnovate rappresentazioni documentali di conoscenza delle regole di ammissibilità, richieste di accesso formulate ai sensi di quelle regole e attestazioni finali di veridicità, accompagnate dalla mancata comunicazione del fatto personale ostativo.

6. Per il 2008 l'occultamento assume forma attiva nel senso più immediato. La domanda rappresenta come insussistente la causa di divieto che invece derivava dalla condanna e nega l'esistenza di misure accessorie interdittive nonostante l'interdizione perpetua. La falsità concerne esattamente il presupposto che avrebbe imposto il rigetto della richiesta ed è oggettivamente idonea a prevenire la scoperta del pagamento indebito.

La condotta non coincide con l'erogazione né con il successivo incasso. È un antecedente documentale dotato di autonoma funzione

dissimulatoria: crea nel procedimento l'apparenza del requisito soggettivo e consente che il danno si produca e rimanga celato. Anche secondo l'interpretazione più rigorosa dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, ricorrono quindi una condotta attiva e la consapevole violazione dell'obbligo di rendere una dichiarazione veritiera.

7. La medesima conclusione vale per le annualità 2009-2013, pur attraverso una struttura documentale diversa.

Ogni domanda ha riattivato un nuovo procedimento annuale e ha rinnovato l'apparenza di legittimazione. La condotta attiva consiste nella presentazione di un atto sottoscritto che, dichiarando la conoscenza delle condizioni di ammissibilità e chiedendo l'ammissione ai sensi delle norme vigenti, tace la causa personale che quelle stesse norme qualificavano come assolutamente impeditiva. Non si tratta dunque del semplice silenzio di chi riceva passivamente una somma, ma di una positiva e reiterata rappresentazione documentale finalizzata a ottenere l'erogazione.

Ricorre anche la violazione di un obbligo di comunicazione. L'obbligo discende dalla struttura del procedimento attivato dal privato: il richiedente, chiamato ad assumere la responsabilità delle dichiarazioni e a rappresentare la propria ammissibilità, non può trattenere l'unico fatto personale che rende giuridicamente impossibile l'accoglimento. Il dovere non viene ricavato circolarmente dalla sola utilità dell'informazione per l'amministrazione, ma dalle clausole sottoscritte, dalla richiesta formulata secondo le norme vigenti e dalla dichiarata conoscenza di quelle norme.

In termini generali, la giurisprudenza ha chiarito che l'omissione integra occultamento quando si correla a uno specifico obbligo di informazione, poiché l'atto dovuto e consapevolmente omesso svolge la stessa funzione dissimulatoria della falsa rappresentazione attiva (Sez. I centr. app. n. 81/2021). A tale indirizzo è stata poi ricondotta la precisazione introdotta dalla legge n. 1 del 2026. (Sez. III centr. app. n. 155/2026; Sez. II centr. app. n. 128/2026).

Nel caso concreto l'obbligo è ulteriormente qualificato dalla sequenza documentale. Il sig. Zara aveva già sottoscritto, per il 2008, una dichiarazione contenente il puntuale riferimento all'art. 10 della legge n. 575 del 1965. Non si possono quindi isolare le formule generali degli anni successivi dalla precedente esplicita rappresentazione del medesimo requisito, né sostenere che la causa ostativa non fosse mai entrata nel perimetro delle informazioni richieste.

8. L'obbligo dell'amministrazione di effettuare controlli non conduce a una diversa soluzione.

La possibilità di consultare il casellario o di acquisire informazioni antimafia non elimina l'attitudine decettiva di una dichiarazione inserita in un procedimento fondato sulle attestazioni del richiedente.

Il dovere di controllo da parte dell'ente pubblico può assumere rilievo nella ricostruzione causale quando sia provato uno specifico comportamento autonomo dell'amministrazione; non trasforma però in conoscenza effettiva una informazione rimasta estranea al procedimento proprio per la condotta del richiedente.

Il danno è emerso con gli accertamenti della Guardia di finanza del

2021: la prima segnalazione è pervenuta alla Procura regionale il 26 marzo; la documentazione sulle domande e sui pagamenti è stata completata nei mesi successivi e il certificato del casellario è stato trasmesso il 29 luglio. Anche assumendo la prima di tali date, l'invito a dedurre del 5 ottobre 2021 è stato notificato ampiamente entro cinque anni dalla scoperta e ha tempestivamente interrotto la prescrizione.

È infondato anche il richiamo al termine complessivo di sette anni dell'art. 66, comma 2, c.g.c.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato 3 al codice di rito, le disposizioni dell'art. 66 si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, il 7 ottobre 2016. Le condotte e i pagamenti qui considerati sono tutti anteriori; la norma sugli effetti temporali dell'interruzione non opera retroattivamente (Sez. II centr. app. nn. 177/2024, 32/2025 e 128/2026).

Il primo motivo va pertanto integralmente respinto.

9. Anche il secondo motivo è infondato.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 richiede, per il dolo, la prova della volontà dell'evento dannoso. Essa può essere ricavata da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e comprende l'ipotesi nella quale l'agente, rappresentatasi la concreta possibilità dell'esborso indebito, accetti che esso si verifichi quale conseguenza della propria condotta.

Il sig. Zara conosceva necessariamente la condanna pronunciata nei suoi confronti, la relativa pena e l'interdizione perpetua ad essa conseguente. La dichiarazione del 2008 gli sottoponeva in termini piani

proprio il rapporto fra pene accessorie, art. 10 della legge n. 575 del 1965 e diritto ai contributi. Egli ha nondimeno chiesto il pagamento, ha poi rinnovato la richiesta per cinque campagne dichiarando di conoscere le regole di ammissibilità e ha incassato tutte le somme.

La gravità del precedente penale non è impiegata quale presunzione assoluta di conoscenza di ogni conseguenza normativa. Assume rilievo insieme al tenore delle dichiarazioni, alla loro reiterazione, alla personale conoscenza dei fatti che ne costituivano il presupposto e all'assenza di qualsiasi iniziativa diretta a rendere nota la condanna all'organismo pagatore. È la convergenza di tali dati, e non uno solo di essi, a dimostrare la consapevole accettazione dell'erogazione non dovuta.

La sentenza n. 214/2024 della Sezione Prima centrale d'appello offre sul punto un criterio direttamente pertinente. In una vicenda relativa a contributi agricoli percepiti da soggetto condannato anche per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Sezione ha ravvisato il dolo eventuale nella presentazione delle domande da parte di chi non aveva titolo, osservando che il richiedente aveva quanto meno consapevolmente accettato il rischio della deminutio patrimonii conseguente all'indebita erogazione.

Il principio è applicabile anche nel caso di specie. Nella fattispecie presente l'accettazione dell'evento è dimostrata dalla falsa dichiarazione specifica del 2008 e dalle successive richieste consapevoli, lette come sequenza unitaria rilevante sul piano probatorio.

10. L'assistenza prestata dalla Coldiretti non esclude il dolo.

La predisposizione materiale della pratica da parte del centro di assistenza non priva le dichiarazioni della loro riferibilità a chi le sottoscrive e presenta per ottenere il pagamento. Le circostanze personali rilevanti non erano nella disponibilità del compilatore se non comunicate dall'interessato. L'appellante non ha allegato né provato di avere informato il CAA della condanna, dell'interdizione perpetua o della specifica dichiarazione non veritiera contenuta nel modulo 2008.

Anche su questo aspetto la sentenza n. 214/2024 ha escluso che il mero affidamento al CAA Coldiretti integri un errore inevitabile, quando manchi la prova della comunicazione della condanna al professionista incaricato. Il criterio risponde alla natura personale delle informazioni e impedisce di trasferire all'intermediario la responsabilità di una reticenza che soltanto il richiedente poteva evitare.

Non assume rilievo contrario il fatto che la modulistica fosse predisposta dall'amministrazione e non modificabile. Il richiedente poteva astenersi dal presentare l'istanza, chiedere chiarimenti o rappresentare separatamente la condanna. Non era invece legittimato a sottoscrivere le dichiarazioni, invocare l'ammissione ai sensi delle norme vigenti e successivamente opporre la standardizzazione del modello come causa di esonero dalla responsabilità.

11. La conferma della sentenza di primo grado riguarda l'intero danno di euro 17.713,66.

L'appellante non ha proposto uno specifico motivo sulla corretta destinazione materiale degli aiuti o sulla compensazione di vantaggi

per l'amministrazione o per la comunità. Il devolutum è circoscritto alla prescrizione e all'elemento soggettivo; la domanda subordinata di limitazione al 2008 dipende esclusivamente dall'assunto, già respinto, che le domande successive fossero irrilevanti.

In ogni caso la carenza non concerne una voce di spesa o una irregolarità esecutiva, ma la capacità originaria di ricevere il beneficio. La disciplina impediva che le risorse fossero attribuite al soggetto condannato; il pagamento ha quindi sottratto l'intero importo alla destinazione legale e ai potenziali beneficiari legittimati. La corretta utilizzazione agricola, neppure specificamente provata nel presente giudizio, non potrebbe rendere spettante ex post ciò che la legge vietava di concedere.

È la stessa soluzione adottata da Sez. I centrale d'appello n. 214/2024, secondo cui la violazione dei requisiti soggettivi per l'accesso determina lo sviamento genetico della contribuzione e impone l'integrale rifusione. La fattispecie non coincide con quella esaminata da questa Sezione nella sentenza n. 143/2026, nella quale venivano in considerazione la realizzazione di uno specifico programma di investimento, l'assenza di un difetto originario di capacità del beneficiario e la prova di un'utilità causalmente apprezzabile. Non sussiste perciò nessun contrasto di giurisprudenza.

Neppure opera l'obbligo di riduzione previsto dall'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026. La disposizione fa espressamente salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento. L'accertata natura dolosa della condotta e

l'acquisizione personale di contributi non dovuti escludono l'applicazione del limite di legge.

12. La sentenza n. 4/2023 deve pertanto essere integralmente confermata, ferme le statuizioni sul capitale, sugli accessori e sulle spese del primo grado.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. e sono liquidate in euro 160,00 (centosessanta/00).

All'appellante, ammesso al gratuito patrocinio con atto del 13 marzo 2023 del Consiglio dell'Ordine di Cagliari, spetta la liquidazione delle spese di costituzione e difesa relative alla presente fase di appello, come da separato decreto che sarà redatto, previa verifica dei requisiti in camera di consiglio, allorché sarà versata in atti esplicita (e documentata) istanza di liquidazione delle spese di costituzione e difesa relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 60743 del registro di segreteria:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 4/2023;

2) condanna Vito Zara al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 160,00 (centosessanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Marco Fratini — Giuseppina Maio

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/10/2026

Il dirigente

f.to digitalmente